



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara



INCONTRO DI STUDIO

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

D. LGS. 117/2017

EVENTO PROMOSSO DALLA

COMMISSIONE DI STUDIO "TERZO SETTORE" ODCEC PESCARA

PESCARA, 6 APRILE 2018

ORE 15 - 19



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

Il Codice del Terzo Settore

Volontariato ed attività di volontariato; organizzazioni del volontariato

a cura di:

Dr.ssa Tiziana Mele

Dr. Giovanni Perna

COS'E' IL VOLONTARIATO



Svolgere per propria scelta e quindi liberamente e gratuitamente un'attività che ha fini di solidarietà e giustizia sociale, si inquadra in un'azione che si definisce **volontariato**.

Tale è la definizione ben esplicitata a livello legislativo nazionale dallo Stato con una legge, la 'Legge-Quadro sul Volontariato' [L. 266 dell'11 agosto 1991].

Il Volontariato nasce comunque prima della legge, per la volontà di cittadini che decidono di intervenire, senza scopo di lucro alcuno, per far fronte a problemi e carenze presenti nel sistema istituzionale o economico, agendo individualmente o costituendo momenti associativi o ancora meglio organizzazioni strutturate che garantiscano formazione, coordinamento e continuità ai servizi dei volontari.

Il volontariato si attiva in vari e differenti settori: dall'aiuto a persone in difficoltà alla conservazione del patrimonio artistico e culturale, alla tutela della natura e degli animali...Si presenta pertanto un panorama vastissimo a chi intende intraprendere un'attività di volontariato, nel quale si perdono facilmente di vista le motivazioni iniziali a scapito della costanza e continuità, necessarie affinché il servizio dei volontari possa rivelarsi veramente incisivo nella società.

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO



6,63 MILIONI DI VOLONTARI:

- Circa 4,14 milioni svolgono la loro attività in maniera strutturata, all'interno di enti del Terzo settore
- Circa un italiano su otto svolge attività gratuita a beneficio di altri o della comunità

La popolazione coinvolta in attività di volontariato, sia esso organizzato, sia esso un semplice scambio o fornitura di aiuti informali, rilevato dalla OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) definisce una combinata esperienza che potrebbe a tutti gli effetti essere considerata come best practice anche a livello internazionale per quanto riguarda l'attività di volontariato.

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO



Considerando:

- la mappa dei bisogni non coincide con la mappa dei volontari e tanto meno con quella dei servizi pubblici.
- La presenza di reti sociali è maggiore dove sono presenti anche servizi pubblici e dove il disagio è minore.

Bisognerebbe dotarsi di una grande strategia per riequilibrare la situazione territoriale potenziando la presenza del volontariato al Sud.

A titolo di esempio:

Trento e Bolzano sono in testa alla classifica.....

..... Il Sud in fondo alla graduatoria.....

CARTA DEI VALORI DEL VOLONTARIATO



[...]

Il Volontariato è, in tutte le sue forme e manifestazioni, espressione del valore della relazione e della condivisione con l'altro. [...]

Il Volontariato è scuola di solidarietà in quanto concorre alla formazione dell'uomo solidale e di cittadini responsabili. [...]


Il Volontariato è esperienza di solidarietà e pratica di sussidiarietà. [...]

Il Volontariato è responsabile partecipazione e pratica di cittadinanza solidale [...]

Il Volontariato ha una funzione culturale, si pone come coscienza critica e punto di diffusione dei valori della pace, della libertà, della legalità, della tolleranza, [...]

Il Volontariato svolge un ruolo politico, partecipando attivamente ai processi della vita sociale favorendo la crescita del sistema democratico [...]

RIFORMA DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO



INTRODOTTA CON LA LEGGE 383/2002

La promozione sociale svolgeva attività anche in forma mutualistica in favore dei propri associati (art. 2, co. 1 L. 383/2000)



Registro dei volontari – art. 17 co. 1



- Gli enti del Terzo Settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.
- Gli enti del Terzo Settore sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.



Figura del volontario – art. 17

Co. 2

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Co. 6

Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Divieto di retribuzione – art. 17 Co. 3



L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.



Rimborsi spese

Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo Settore, tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Divieto di retribuzione – art. 17 Co. 4



Autocertificazione

Ai fini di cui al precedente comma, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purchè:

- non superino l'importo di € 10 giornalieri e € 150 mensili
- L'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso

Tale disposizione non si applica alle attività di volontariato aventi a oggetto la donazione di sangue e di organi.

Incompatibilità con rapporti lavorativi – art. 17 co. 5



La qualità di volontario è incompatibile:

- con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo
- con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria

Esclusioni – art. 17 co. 7



Le disposizioni non si applicano:

- agli operatori volontari del servizio civile universale
- al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo
- agli operatori che prestano le attività di soccorso alpino e speleologico di cui alla Legge 21 marzo 2001, n. 74



Assicurazione obbligatoria – art. 18

Co. 1

Gli enti del Terzo Settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli:

- contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato
- per la responsabilità civile verso i terzi

Co. 2

Semplificazione

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del Lavoro entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Codice, saranno individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e saranno disciplinati i relativi controlli.

Co. 3

Convenzioni

La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo Settore e le amministrazioni pubbliche.
I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

DEL VOLONTARIO E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

Promozione della cultura del volontariato – art. 19

Co. 1

Le amministrazioni pubbliche [...], nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche mediante il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo Settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.

Co. 2

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.

DEL VOLONTARIO E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

Riconoscimento ai fini curriculari – art. 19

Co. 3

Al fini del conseguimento di titoli di studio, le Università possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo Settore, rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.

Co. 4

Chi presta il servizio civile, servizio militare di leva o attività di volontariato in enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale per un numero di ore regolarmente certificate, sono determinati con DPCM i crediti formativi rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.

LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO



Le **Organizzazioni Di Volontariato (ODV)** fanno parte della grande famiglia delle organizzazioni non aventi scopi di lucro (No Profit) o del cosiddetto **Terzo Settore**, costituito da soggetti privati la cui principale finalità è tesa a soddisfare un interesse non economico di chi vi aderisce, e che si contraddistingue dal Primo Settore, costituito dallo Stato e dagli Enti Pubblici e dal Secondo Settore, ossia la sfera privata il cui scopo è dividere gli utili.


Al suo interno si fanno comunemente rientrare soggetti tra di loro molto differenti:

- Associazioni
- Comitati
- Fondazioni
- Cooperative
- Organizzazioni non governative, ecc...
- tra cui anche le **Organizzazioni Di Volontariato**

LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO



Organizzazioni Di Volontariato (ODV)



INTRODOTTE CON LA LEGGE 266/1991

Negli anni '90 il volontariato era caratterizzato dall'operare
“esclusivamente per fini di solidarietà” (art. 2, co. 1 L. 266/1991)

LA NUOVA DISCIPLINA

Le **ODV** possono svolgere una delle 26 attività elencate nell'art.5
“prevalentemente a favore di terzi”.

Costituzione e limite numerico – art. 32

Co. 1

Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Co. 2

Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Denominazione e indicazione ODV – art. 32

Co. 3

La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV.

L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.

Co. 4

Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30.

DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Risorse – art. 33

Co. 1

Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Co. 2

Salvo quanto previsto dal comma 3, le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6.

Co. 3

Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Ordinamento ed amministrazione – art. 34

Co. 1

Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Co. 2

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.